

(N. 106)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GONZALES, PERSICO, BOCCONI, D'ARAGONA, MOMIGLIANO, ARMATO, GHIDINI, BELTRAND, FILIPPINI, MAZZONI, ASQUINI, CARMAGNOLA e TISSI.

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1948

Modifiche alla legge 23 luglio 1948, n. 970, recante disposizioni penali per il controllo delle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle sedute del luglio scorso, quando in Commissione prima e poi in Assemblea fu discussa ed approvata dal Senato la legge (indi promulgata addì 23 luglio ed in vigore col n. 970 dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio) per la ratifica e la proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, recante disposizioni penali per il controllo delle armi, il decreto del 5 febbraio era già scaduto dal 30 giugno.

Eravamo cioè dal 30 giugno in carenza della legge temporanea, recante sanzioni più severe di quelle, soltanto contravvenzionali, del Codice penale e ritenuta (quanto meno dalla maggioranza delle due Camere) provvida nel suo spirito e nella sua temporanea necessità, al fine di rastrellare le troppe armi lasciate abbandonate e disperse nel Paese in seguito agli eventi della guerra ultima, con tanto pericolo per l'ordine pubblico e con tanto . . . vantaggio per la delinquenza comune, che si serve della violenza armata.

La Camera dei deputati aveva già provveduto (insieme con la ratifica e la proroga del decreto 5 febbraio) ad alcuni miglioramenti delle norme: fra l'altro alla *abrogazione di quell'articolo 3* del decreto che faceva della delazione un obbligo per i cittadini ed alla *attenuazione della severità delle pene per le ipotesi più lievi*, ma senza la possibilità per il magistrato di equamente apprezzare casi diversi da quelli tassativamente indicati dall'articolo 6.

Nelle sedute di Commissione e di Assemblea il Senato aveva manifestato segni non dubbi che convenissero ulteriori emendamenti del disegno di legge già votato dalla Camera dei deputati: senonchè ogni pur minima modificazione avrebbe reso necessario un rinvio del disegno di legge dall'uno all'altro ramo del Parlamento (e forse non un rinvio solo); con la conseguenza di prolungare ulteriormente la transitoria carenza della legge.

La quale carenza fu ritenuta: a) diseduca-

trice del senso giuridico nel Paese; *b*) una sperequazione assai grave fra i cittadini ritenuti colpevoli degli stessi reati prima del 30 giugno e i cittadini colpevoli di fatti identici e magari più gravi commessi nell'intervallo tra il 30 giugno e l'approvazione della proroga; *c*) un ritardo per l'applicazione delle disposizioni più umane e più favorevoli (già votate dalla prima Camera) ai detenuti in attesa di giudizio e ai condannati da sentenze non ancora irrevocabili; *d*) un indugio per l'applicazione dell'articolo 8 col suo radicale beneficio per i casi di «ravvedimento operoso», onde sempre e più presto rastrellare le armi.

Per queste ragioni parve che . . . il meglio fosse nemico del bene, ed il Senato approvò il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati; rimettendo eventualmente alla ripresa dei lavori parlamentari nuovi emendamenti ed approvando unanime un ordine del giorno perchè si provvedesse con misure di clemenza per certi casi che non potevano essere favoriti dalle disposizioni più favorevoli già votate.

Questo ultimo voto, più specifico ed univoco, sarà assolto da un disegno di legge di iniziativa del senatore Berlinguer ed altri, già presentato alla Presidenza e che avrà il suffragio della Commissione permanente 2<sup>a</sup>.

L'augurio che ulteriori emendamenti siano

proposti e votati attualmente, vuole essere servito dal presente disegno di legge.

Senonchè anche ora l'urgenza del tempo determina una necessità; la legge è temporanea, c'è ragione di sperare che non debba essere ulteriormente prorogata; onde se la legge deve essere emendata, tanto prima voteremo tanto meglio sarà: per la più civile efficacia della legge e per la migliore equità verso i suoi destinatari.

Questo criterio postula una rapida disputa ed una approvazione che sia di comune consenso anche per l'altro ramo del Parlamento.

A questo fine il progetto di riforma che si presenta, è mantenuto nei suoi limiti minimi: quelli che la discussione del luglio sembrò indicare come consentiti da diverse parti del Senato.

E cioè: *a*) una diminuzione dei limiti delle pene onde ovviare alla pregiudiziale preclusione del beneficio della libertà provvisoria (articoli 253 e 277 Codice di procedura penale) per i casi più lievi e compassionevoli; *b*) un più libero arbitrio del magistrato per l'applicazione della diminuzione ai casi di lieve entità, senza la indicazione *tassativa* di casi, il che, è risaputo, costituisce un errore di tecnica legislativa perchè le leggi non possono prevedere gli infiniti casi di vita che si presentano ai magistrati.

Per questi motivi si propone la seguente proposta di legge:

## PROPOSTA DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, ratificato dalla legge 23 luglio 1948, n. 970, è così modificato: alle parole « con la reclusione da tre a dieci anni » sono sostituite le parole « *da due ad otto anni* ».

L'articolo 2 è così modificato: alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « *da due ad otto anni* ».

L'articolo 6 è così modificato: al testo del comma che recita: « Le pene stabilite negli articoli precedenti, possono essere diminuite quando si tratti di una singola arma o di piccole quantità di munizioni, esplosivi o aggressivi chimici e quando per la qualità dell'arma, delle munizioni, esplosivi o aggressivi, il fatto debba ritenersi di lieve entità è sostituito il testo seguente: « *Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite quando il fatto debba ritenersi di lieve entità* ».